



Regione Lombardia

DECRETO N. 7644

Del 29/05/2025

Identificativo Atto n. 670

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025-2026, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di _ _ pagine di cui
pagine di allegati parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 23 maggio 2014 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi”;

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. 16 novembre 2021 n. 5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 29 marzo 2021 n. 4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”;

VISTA la D.G.R. 3 marzo 2025 n. 4008 “Integrazione delle misure di conservazione delle zone di conservazione speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE; approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024”;

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia (n. 8132 del 13 luglio 2006);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova (n. 12027 del 25 novembre 2010);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese (n. 8788 del 5 ottobre 2012);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo (n. 4400 del 27 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e Brianza (n. 4562 del 30 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano (n. 5083 del 12 giugno 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della

Provincia di Como (n. 7539 del 6 agosto 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (n. 1406 del 9 febbraio 2006 e n. 217 del 17 gennaio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi (n. 3908 del 10 maggio 2013 e n. 4002 del 14 maggio 2014);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia (n. 14829 del 30 novembre 2020);

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2025-2026, inviata da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi verdi in data 7 aprile 2025 (Prot. n. Z1.2025.0014369);

DATO ATTO che l'istanza di Valutazione di Incidenza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Sistema Informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC), ai termini dell'art. 25bis c.8bis della l.r.86/83, in data 7 aprile 2025 e 8 aprile 2025 relativamente al documento "Prospetto sintetico";

PRESO ATTO che:

la l.r. n. 17 del 2 agosto 2004 "Calendario venatorio regionale" definisce i contenuti ai sensi dei quali vengono approvati i provvedimenti specifici e validi annualmente, nonché i provvedimenti relativi alla eventuale riduzione del prelievo di determinate specie in relazione al loro stato di conservazione e le eventuali giornate integrative per l'esercizio della caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre; la l.r. n. 17 del 2 agosto 2004 definisce l'intervallo temporale, mensile, giornaliero e orario, entro cui è possibile praticare attività venatoria. In particolare:

- o l'art. 1, comma 1 stabilisce che "La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo"; il comma 2 precisa che "Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto"; ai successivi commi da 3 a 7 dell'art. 1, viene rimandata alle singole provincie o mantenuta in capo a regione la possibilità di adottare provvedimenti per la modifica delle giornate e periodo di caccia relativamente all'anticipazione (subordinata all'ottenimento del parere dell'ISPRA) o posticipazione/riduzione per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
- o l'art. 2 definisce il carniere giornaliero ponendo limiti specie-specifici a garanzia

della tutela dello status delle popolazioni della fauna cacciabile. In particolare, al comma 1 viene indicato che “Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria [...]”; il comma 4 specifica che “L’allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito da trenta giorni prima dell’apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Sono sempre fatte salve eventuali limitazioni definite con il calendario venatorio, comprensivo di tutti gli atti che lo compongono”;

- o l’art. 3 identifica le specie cacciabili e i corrispondenti periodi di caccia. In particolare:
 - 1. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora selvatica;
il comma 1 bis dell’Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. n) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) prevede che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia sia consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica;
 - 2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
 - 3. dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
 - 4. dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;
 - 5. dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio;
 - 6. il comma va inteso alla luce del comma 11 dell’Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. o) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13 e successivamente modificato dall’art. 9, comma 1, lett. j) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20) che prevede che la caccia di selezione agli ungulati si svolga nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell’ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di

caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- a) camoscio e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;
 - b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
 - c) cinghiale: tutto l'anno;
 - c bis) cervo: dal 1 agosto al 31 gennaio;
 - c ter) daino: dal 1 settembre al 15 marzo;
- 7. [...];
 - 8. le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

PRESO ATTO che in Lombardia le specie cacciabili sono:

- 1. Allodola;
- 2. Alzavola;
- 3. Beccaccia;
- 4. Beccaccino;
- 5. Camoscio (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);
- 6. Canapiglia;
- 7. Capriolo;
- 8. Cervo;
- 9. Cesena;
- 10. Cinghiale;
- 11. Codone;
- 12. Colombaccio;
- 13. Combattente (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
- 14. Coniglio selvatico;
- 15. Cornacchia grigia;
- 16. Cornacchia nera;
- 17. Coturnice delle Alpi (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
- 18. Daino;
- 19. Fagiano;
- 20. Fischione;
- 21. Folaga;
- 22. Frullino;
- 23. Gallinella d'acqua;
- 24. Gallo forcello (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
- 25. Gazza;
- 26. Germano reale;
- 27. Ghiandaia;
- 28. Lepre bianca (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);

29. Lepre comune;
30. Marzaiola;
31. Merlo;
32. Mestolone;
33. Minilepre;
34. Moretta;
35. Moriglione;
36. Muflone;
37. Pavoncella;
38. Pernice bianca (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
39. Pernice rossa;
40. Porciglione;
41. Quaglia;
42. Starna (la sottospecie *Perdix perdix italica* è in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
43. Tordo bottaccio;
44. Tordo sassello;
45. Tortora selvatica;
46. Volpe;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale, vengono sottoposti a valutazione i documenti tecnici atti alla predisposizione delle integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. n. 17 del 2 agosto 2004; la documentazione messa a disposizione dal Proponente e pubblicata su SIVIC comprende:

- Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Brescia;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Monza e della Città Metropolitana di Milano;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio incluso nei confini amministrativi delle Province di Pavia e di Lodi;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio incluso nei confini amministrativi delle Province di Cremona e Mantova;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio incluso nei confini amministrativi delle Province di Varese, di Como e di Lecco;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini;
- Documento tecnico relativo alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso;
- Prospetto riassuntivo del Calendario venatorio 2025-2026;
- Studio di incidenza e relativi allegati;
- Parere ISPRA e suoi allegati;
- Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;

PRESO ATTO che le Disposizioni comuni per il territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio, prevedono:

- che per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, sia applicato quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia";
- che nel mese di gennaio 2026, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS sia consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati;
- per gli ATC:
 - o l'indicazione delle specie stanziali cacciabili, i relativi periodi di caccia,



Regione Lombardia

nonché il carniere massimo giornaliero pro-capite;

- o che nel periodo dal 21.09.2025 al 30.09.2025 la caccia in forma vagante sia consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante sia consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane;
- o che l'uso del cane da seguita sia consentito sino alla data di chiusura della caccia alla lepre, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla volpe e la caccia collettiva al cinghiale;
- o il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1.500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati; nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale e la caccia da appostamento fisso a cesena e tordo sassello;

per i CAC:

- o l'indicazione delle specie stanziali cacciabili, i relativi periodi di caccia (suddivisi in zona A di maggior tutela e B di minor tutela), nonché il carniere massimo giornaliero pro-capite;
- o che nei distretti di gestione della coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre sia consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati;
- o che con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, siano consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a cesena e tordo sassello;

valichi montani - l'attività venatoria sia vietata entro una distanza di 1.000 metri dai valichi montani, individuati in via definitiva dal TAR Lombardia a seguito dell'udienza del 23 gennaio 2025;

utilizzo di munizionamento in piombo nelle zone umide – siano vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2025 - siano disposte per la sola avifauna migratoria, nella misura di due giornate integrative settimanali di caccia per i territori provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, per le specie: alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia,



Regione Lombardia

cornacchia nera, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello;

PRESO ATTO che nelle Disposizioni integrative valide per il territorio incluso nei confini amministrativi delle differenti province è previsto eventualmente che:

- nel mese di gennaio la caccia in forma vagante possa venire svolta attenendosi alle limitazioni indicate per ciascun ATC interessato;
- nel mese di gennaio la caccia da appostamento (fisso o temporaneo) possa venire svolta attenendosi alle modalità indicate, in riferimento al periodo e alle specie;
- l'allenamento e addestramento cani possa avvenire, nel periodo compreso tra il 20/8 e il 28/9, nonché nel corso della stagione venatoria fino alla chiusura generale, con le modalità e limitazioni indicate per ciascun ATC e CAC interessato, anche in ragione della suddivisione in zona A di maggior tutela e B di minor tutela;

PRESO ATTO che per il territorio incluso nei confini amministrativi delle differenti province sono previste Disposizioni integrative relative ai siti della Rete Natura 2000, così come di seguito riportate:

Bergamo

- nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita dal 10.09.2025 al 28.09.2025;
- nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati;

Brescia

- nella ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano, sono vietati:
 - l'utilizzo del cane sino al 30.09.2025 compreso;
 - l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
 - la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2025 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, compreso il cinghiale;
 - l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
 - la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina;

Mantova

- nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal



Regione Lombardia

21.09.2025 al 31.12.2025, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;

- nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani può essere svolta nel periodo dal 01.09.2025 al 18.09.2025 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì;

Varese

- nel CAC Nord Verbano
nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0;
nella Zona A di maggior tutela, l'attività di allenamento e addestramento cani, con l'esclusione dei cani da seguita, è consentita all'interno del SIC, nei giorni: 08.09.25 e 11.09.25;
nella Zona B di minor tutela, l'attività di allenamento e addestramento cani è consentita all'interno del SIC, nei giorni 08.09.25 e 11.09.2025;
- nell'ATC 1 Prealpino e ATC 2 delle Valli del Ticino e dell'Olona nelle ZPS, l'allenamento e addestramento cani è consentito esclusivamente dal 07.09.2025 al 14.09.2025;

Como

- al di fuori del SIC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle;

PRESO ATTO che per gli Ungulati poligastrici, il cinghiale e Galliformi alpini le Disposizioni integrative prevedono:

Ungulati poligastrici - la caccia di selezione agli ungulati si svolga previa acquisizione del parere di ISPRA sui piani di prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia; tali piani vengono strutturati, per ciascuna specie, per classi di età e sesso in accordo a quanto individuato nelle "Linee guida per la gestione di cervidi e bovidi", e quindi approvati con decreto del Dirigente della Struttura AFCP territorialmente competente;

per quanto concerne il cinghiale è specificato che il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolga sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale. La caccia collettiva è comunque consentita dal 1.10.2025 al 31.01.2026. I piani di prelievo della caccia di selezione, approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie, sono stati pertanto integrati con gli



Regione Lombardia

obiettivi del controllo e del depopolamento;

Galliformi alpini – gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria dei Galliformi alpini, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre. Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvati con D.G.R. n. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati;

PRESO ATTO che il Calendario, così come indicato nel prospetto sintetico, prevede in relazione alle singole specie:

fagiano - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio; carniere di 2 capi giornalieri e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

coturnice - prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre; carniere di 1 capo giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province; il prelievo viene effettuato in accordo a quanto definito dalle Linee-guida regionali per la gestione dei Galliformi alpini e dal Piano di gestione nazionale della specie;

pernìce rossa e starna – prelievo dal 21 settembre all'8 dicembre; carniere di 2 capi giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

coniglio selvatico - prelievo dal 21 settembre al 31 dicembre; carniere di 2 capi giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

lepre comune - prelievo dal 21 settembre all'8 dicembre; carniere di 1 capo giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

lepre variabile - prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre; carniere di 1 capo giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

minilepre - prelievo dal 21 settembre al 31 dicembre; carniere illimitato;



Regione Lombardia

volpe - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio; carniere di 2 capi giornalieri e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio, con possibilità di preapertura al 1° settembre; possibilità posticipo chiusura al 9 febbraio solo nel territorio di Pavia; carniere di 30 capi complessivi giornalieri e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

fagiano di monte – prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre; carniere di 1 capo giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province; il prelievo viene effettuato in accordo a quanto definito dalle Linee-guida regionali per la gestione dei Galliformi alpini e dal Piano di gestione nazionale della specie;

pernice bianca - prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre; carniere di 2 capi giornalieri e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province; il prelievo viene effettuato in accordo a quanto definito dalle Linee-guida regionali per la gestione dei Galliformi alpini;

allodola – ai sensi del Piano di gestione nazionale, prelievo dal 1° ottobre al 31 dicembre - carniere di 20 capi giornalieri e 50 stagionali; il massimo di 50 capi stagionali vale ovunque siano stati prelevati, sia in Regione Lombardia che in altre Regioni; non sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;

alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione – prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio (nella III decade di gennaio solo da appostamento); carniere giornaliero pari a 10 capi complessivi;

beccaccino, frullino - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio; carniere giornaliero pari a 10 capi complessivi;

codone - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio (nella III decade gennaio solo da appostamento); carniere giornaliero pari a 5 capi e stagionale di 25 capi;

moretta - prelievo dal 1° novembre al 20 gennaio - carniere di 2 capi giornalieri e 5 stagionali; il prelievo è riservato a cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e abilitazione; non sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;

moriglione – ai sensi del Piano di gestione nazionale, prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio (nella III decade gennaio solo da appostamento); carniere massimo giornaliero di 2 capi e carniere stagionale di 10 capi; carniere massimo stagionale a



Regione Lombardia

livello regionale di 260 capi; non sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;

beccaccia – prelievo dal 21 settembre al 20 gennaio; carniere giornaliero di 2 capi e stagionale di 20; applicazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in caso di gelo prolungato; non sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;

combattente - sospensione del prelievo;

pavoncella - sospensione del prelievo;

colombaccio - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio, con possibilità di preapertura al 1° settembre; possibilità posticipo chiusura al 9 febbraio solo nel territorio di Pavia; carniere di 30 capi giornalieri e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;

tortora selvatica – sospensione del prelievo;

quaglia – prelievo dal 21 settembre al 31 ottobre - carniere di 3 capi giornalieri e 20 stagionali; non sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;

cesena – prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio; carniere di 30 capi giornalieri complessivi;

merlo - prelievo dal 21 settembre al 31 dicembre; carniere di 30 capi giornalieri complessivi;

tordo bottaccio - prelievo dal 21 settembre al 31 dicembre; carniere di 30 capi giornalieri complessivi;

tordo sassello - prelievo dal 21 settembre al 31 gennaio (come specificato nella nota della U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna ricevuta in data 26 maggio 2025, Prot. n. Z1.2025.0018833); carniere giornaliero di 30 capi complessivi, carniere stagionale di 150 capi;

PRESO ATTO che il parere ISPRA relativo al calendario 2025-2026 evidenzia in particolare i seguenti aspetti:

specie cacciabili – l'Istituto ritiene che minilepre e starna non debbano essere cacciati, la prima perché taxon alloctono il cui contenimento dovrebbe essere perseguito esclusivamente mediante piano di controllo, la seconda perché sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti;

apertura della caccia - l'Istituto raccomanda un'apertura generale della caccia programmata al 1° ottobre 2025 (ad eccezione dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati);

caccia in forma vagante – l'Istituto evidenzia che, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, tale attività non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio;

forme di caccia - l'Istituto ritiene che dal 21 gennaio 2026 l'attività venatoria a corvidi



Regione Lombardia

e colombaccio dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci da preda, ISPRA ritiene necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi; Ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla PSA – l'istituto richiama quanto indicato relativamente alle zone infette e le zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 164/2025, non ricadenti nella Zona CEV, in cui risulta vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale”;

cinghiale – per la porzione di territorio regionale non ricadente nelle zone a “restrizione I e II” e alla zona “CEV” l'Istituto rileva che il periodo di prelievo previsto per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), indicato nel calendario proposto, appare coerente con il dettato normativo. Tuttavia, evidenzia che tali forme di caccia non sono equivalenti alla caccia di selezione e che, pertanto, sono vietate in caso di *“terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve”*. In generale, invita a valutare attentamente l'opportunità del ricorso a forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari della caccia in braccata nei territori limitrofi alle zone sottoposte a restrizioni o, se istituita, alla zona CEV. In merito alla caccia di selezione, richiama a quanto previsto dal “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028” (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i “Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)”²⁷, modificato in funzione dei risultati conseguiti e dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

fagiano – l'Istituto ritiene che l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2025; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi; volpe – l'Istituto evidenzia che la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria;

valichi montani – l'Istituto ritiene che nelle more che il Tribunale Amministrativo della



Regione Lombardia

Lombardia si pronunci su quali valichi montani debbano essere interdetti alla caccia ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 157/1992, è opportuno che nel testo del calendario venatorio venga prevista la tutela dei 42 valichi attualmente identificati nello "Studio tecnico scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia" redatto dall'Università degli Studi dell'Insubria e dall'ERSAF; limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo – l'Istituto esprime apprezzamento per il fatto che nel testo del calendario venatorio sia stato richiamato il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, rilevando tuttavia che andrebbe specificato che tale divieto è esteso a tutte le zone umide aperte alla caccia, in base al regolamento UE 2021/57 della Commissione. Per quanto concerne l'uso di tali munizioni sul restante territorio regionale, ribadisce il consiglio di prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA). L'Istituto evidenzia che le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio della Lombardia, in particolare per quanto concerne gli impatti sui grandi rapaci che porta a vanificare in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli, in Italia e all'estero, per garantirne la conservazione. L'Istituto sottolinea che munizioni alternative per il prelievo degli ungulati sono disponibili da anni e che esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. Per tali motivi, l'Istituto ritiene che, a partire dalla prossima stagione venatoria, vadano adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo. Tali indicazioni prevedono l'introduzione immediata del bando all'uso e alla detenzione del piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione 2025/26, a tutto il territorio regionale; giornate integrative per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice – l'Istituto ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; viceversa, tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio. Rileva inoltre che in base alla normativa vigente, le giornate aggiuntive di caccia possono essere autorizzate solamente per *"l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria"*; pertanto non dovrebbero essere consentite per la caccia ai corvidi; periodo addestramento e allenamento cani – l'Istituto ritiene che l'inizio dell'attività di



Regione Lombardia

addestramento cani previsto in alcune province al 23 agosto 2025 appare prematuro in quanto vi sono delle specie che non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Evidenzia altresì che, in quasi tutte le province lombarde è prevista la possibilità di allenare i cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi anche nei mesi primaverili ed estivi, in palese contrasto con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. Ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate. Evidenzia che una soluzione di compromesso accettabile è quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (vietando l'attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono ritenute valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età;

posticipo della chiusura della stagione venatoria al 9 febbraio nella provincia di Pavia per alcune specie di avifauna: l'Istituto rileva che la prosecuzione della caccia in febbraio per colombaccio *Columba palumbus*, cornacchia grigia *Corvus cornix*, cornacchia nera *Corvus corone*, gazza *Pica pica* e ghiandaia *Garrulus glandarius*, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse naturalistico, già impegnate nella riproduzione e comporta una maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria. In alternativa, ritiene preferibile prevedere per i corvidi una pre-apertura anticipata in settembre, ricordando che un'eventuale anticipazione dell'apertura della caccia in settembre, richiede di anticipare anche il termine della stagione venatoria in modo da mantenere inalterato l'arco temporale indicato dalla normativa nazionale. Inoltre, per il mese di settembre e in gennaio, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Esprime pertanto parere sfavorevole al prolungamento della caccia per queste specie nella prima decade di febbraio;

allodola – l'Istituto evidenzia che l'espressione del parere favorevole all'inserimento della specie nell'elenco delle specie cacciabili in Lombardia nel corso della prossima stagione venatoria resta subordinata al ricevimento di informazioni che illustrino le attività intraprese per attuare le misure di tutela degli habitat previste dal Piano di gestione;

caccia a fauna acquatica – l'Istituto, relativamente ad alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, beccaccino, frullino, folaga, gallinella d'acqua e porciglione, condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, ritiene che i periodi indicati non siano idonei a garantire una corretta



Regione Lombardia

gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2025, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, in base alla recente revisione del KCD l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nella gallinella d'acqua, nella folaga, nell'alzavola, nel codone e nella canapiglia (gennaio III), per cui la caccia andrebbe chiusa al 19 gennaio 2026. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea, dovrebbe essere valutata considerando l'effettiva assenza di sovrapposizione per ciascuna di queste specie nel contesto regionale. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 19 gennaio 2026 risulterebbe in contrasto con la normativa vigente; beccaccia - ISPRA richiama la necessità di ribadire che il prelievo venatorio possa essere effettuato esclusivamente in caccia vagante e non da appostamento; suggerisce l'apertura della caccia al 1° ottobre e la chiusura non oltre il 10 gennaio 2026. In linea generale consiglia comunque la chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2026 va subordinato alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. ISPRA afferma di aver ricevuto i dati di prelievo fino alla stagione venatoria 2023/24, ma non i dati di monitoraggio. Un ulteriore prolungamento del prelievo oltre la prima decade di gennaio risulterebbe in contrasto con la normativa vigente;

cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello – ISPRA ritiene che l'apertura della caccia dovrebbe avvenire al 1° ottobre e che un'eventuale anticipazione al 21 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento. L'Istituto ritiene che il termine del 31 gennaio per la cesena risulta in contrasto anche con la recente revisione del KCD che fissa la data di inizio della migrazione prenuziale di questa specie alla III decade di gennaio, per cui la stagione di caccia dovrebbe concludersi il 19 gennaio 2026. Per tutte queste specie l'Istituto ritiene che debba essere indicato un limite di carniere stagionale come fatto per il tordo sassello;

colombaccio – ISPRA non si ritiene condivisibile la possibilità di anticipare la stagione di caccia per questa specie al 1° settembre; ritiene inoltre che nei mesi di settembre e gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento e, nell'ultima decade di gennaio, solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a permettere la nidificazione di rapaci



Regione Lombardia

rupicoli;
coniglio selvatico e lepre - l'Istituto ritiene opportuno prevedere l'apertura della caccia al 1° ottobre 2025;
cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia – ISPRA chiede di prevedere la caccia in settembre e gennaio solo da appostamento;
moretta – ISPRA evidenzia come il prelievo debba essere subordinato al rispetto di determinate indicazioni tecniche inclusa la chiusura della stagione venatoria al 19 gennaio 2026 e la fissazione di un tetto massimo di 237 individui e che si debba specificare che nelle ZPS la caccia a questa specie non può essere effettuata;
moriglione – l'Istituto indica la necessità che vengano seguite tutte le indicazioni del Piano di gestione nazionale; il calendario venatorio dovrà specificare quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto, di 260 individui, predeterminato; ritiene inoltre che debba essere previsto il periodo di caccia 1° ottobre 2025 – 19 gennaio 2026;
pernice rossa - ISPRA ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 1° ottobre e non protrarsi oltre il 30 novembre; l'Istituto ricorda che il prelievo dovrebbe essere subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e limitato ai territori meridionali della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie;
quaglia – ISPRA ritiene necessario prevedere l'apertura del prelievo al 1° ottobre; evidenzia inoltre che il prelievo dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo; dato il trend fortemente negativo dei carniere realizzati in Lombardia nel corso degli ultimi 22 anni, consiglia di valutare la possibilità di sospendere il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2025/26;
Ungulati – l'Istituto ritiene necessari periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse in accordo a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi;
muflone – ISPRA ricorda che la specie è da considerarsi alloctona e che la gestione della specie dovrebbe essere finalizzata all'eradicazione dei nuclei di piccole dimensioni e al forte contenimento delle colonie con un numero di effettivi superiore ai 200-250 capi, in modo tale da impedirne l'ulteriore crescita numerica e l'espansione dell'areale;
fagiano di monte e coturnice - ISPRA richiama la necessità che il prelievo venatorio nei confronti di queste specie venga subordinato all'attuazione delle misure contenute nei rispettivi Piani di gestione approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, adottando le misure previste in tali piani; in particolare evidenzia che il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione;

PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ha preso in considerazione i siti localizzati in Lombardia, con l'esclusione dei siti localizzati completamente nella provincia di Sondrio e dei siti per cui vige il divieto di caccia su tutta la superficie ai sensi della normativa vigente. I siti nei quali è consentita l'attività venatoria, in tutta o in parte della loro superficie, oggetto di analisi degli impatti da parte dello Studio di Incidenza sono quelli indicati in Tabella 4.5 dello Studio di Incidenza e qui di seguito elencati:

- IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
- IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2010015 Palude Bruscherà;
- IT2010016 Val Veddasca;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010018 Monte Sangiano;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2010501 Lago di Varese;
- IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- IT2020001 Lago di Piano;
- IT2020008 Fontana del Guercio;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2020010 Lago di Segrino;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030002 Grigna Meridionale;
- IT2030003 Monte Barro;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2030601 Grigne;
- IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2050001 Pineta di Cesate;
- IT2050002 Boschi delle Groane;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;



Regione Lombardia

IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
IT2060004 Alta Val di Scalve;
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
IT2060007 Valle Asinina;
IT2060008 Valle Parina;
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
IT2060304 Val di Scalve;
IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
IT2060506 Belviso Barbellino;
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
IT2070009 Versanti dell'Avio;
IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
IT2070011 Torbiera La Goia;
IT2070012 Torbiere di Val Braone;
IT2070014 Lago di Pile;
IT2070015 Monte Cas - Cima di Corlor;
IT2070016 Cima Comer;
IT2070017 Valli di San Antonio;
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
IT2070019 Sorgente Funtanì;
IT2070020 Torbiere d'Iseo;
IT2070021 Valvestino;
IT2070022 Corno della Marogna;
IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
IT2070301 Foresta di Legnoli;
IT2070302 Val Caffaro;
IT2070303 Val Grigna;
IT2070402 Alto Garda Bresciano;
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
IT2080003 Garzaia della Verminesca;
IT2080005 Garzaia della Rinalda;
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
IT2080008 Boschetto di Scaldasole;
IT2080010 Garzaia di Sartirana;



Regione Lombardia

IT2080011 Abbazia Acqualunga;
IT2080012 Garzaia di Gallia;
IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
IT2080015 San Massimo;
IT2080016 Boschi del Vignolo;
IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
IT2080026 Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*;
IT2080301 Boschi del Ticino;
IT2080501 Risaie della Lomellina;
IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;
IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
IT2090003 Bosco del Mortone;
IT2090004 Garzaia del Mortone;
IT2090005 Garzaia della Cascina del Pioppo;
IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora;
IT2090007 Lanca di Soltarico;
IT2090008 La Zerbaglia;
IT2090009 Morta di Bertonico;
IT2090010 Adda Morta;
IT2090011 Bosco Valentino;
IT2090501 Senna Lodigiana;
IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud;
IT2090701 Po di San Rocco al Porto;
IT2090702 Po di Corte S. Andrea;
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
IT20A0006 Lanche di Azzanello;
IT20A0007 Bosco della Marisca;
IT20A0015 Bosco Ronchetti;
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
IT20A0017 Scolmatore di Genivolta;
IT20A0018 Cave Danesi;
IT20A0019 Barco;
IT20A0020 Gabbioneta;
IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
IT20A0501 Spinadesco;



Regione Lombardia

IT20A0503 Isola Maria Luigia;
IT20B0001 Bosco Foce Oglio;
IT20B0006 Isola Boscone;
IT20B0008 Paludi di Ostiglia;
IT20B0010 Vallazza;
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
IT20B0016 Ostiglia;
IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud;
IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come gli effetti dell'attività venatoria siano complessi e difficili da valutare e siano correlati, oltre che al prelievo delle specie oggetto di caccia, al disturbo acustico per effetto dello sparo, al disturbo antropico legato alla presenza umana, alle attività cinofile in ambiente naturale, alla dispersione nell'ambiente di materiali inquinanti (es. munizioni contenenti piombo), all'uccisione involontaria di specie protette;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individua le azioni previste dal Calendario venatorio e il tipo di impatto potenziale generabile dalle stesse su habitat e specie obiettivo di conservazione della Rete Natura 2000; la sintesi delle azioni e degli impatti è riportata nella Tabella 5.1 dello Studio stesso; quanto individuato si riassume nei seguenti tipi di disturbo legati allo svolgimento dell'attività venatoria:

- contaminazioni da piombo e saturnismo;
- disturbo legato all'attività venatoria;
- disturbo legato all'attività cinofila;
- interferenza potenziale legata allo svolgimento di attività di caccia collettiva (cinghiale);
- uccisione diretta di esemplari appartenenti a specie cacciabili;
- uccisione involontaria di specie protette;

PRESO ATTO che in relazione alle contaminazioni da piombo e al saturnismo lo Studio di Incidenza evidenzia che, per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Allo stato attuale delle conoscenze e considerata la tipologia di armi maggiormente diffuse presso gran parte della popolazione venatoria regionale, lo Studio ritiene che:

- i divieti e le limitazioni concernenti l'uso di munizionamenti in piombo nelle zone



Regione Lombardia

umide nei siti Natura 2000 della Regione Lombardia, risultino sostanzialmente adeguati;
sia opportuno prevedere limitazioni nelle munizioni utilizzate per il prelievo selettivo;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo lo Studio di Incidenza riconosce che l'attività venatoria possa indurre impatti a carico delle specie non cacciabili, nonché delle specie vegetali, provocato dal passaggio dei cacciatori, eventualmente accompagnati da cani da caccia, dall'inquinamento acustico dovuto allo sparo e a carico della qualità dell'ecosistema (componente suolo in primis) a causa del possibile abbandono dei bossoli, composti da plastiche e metalli.

Lo Studio di Incidenza ritiene che si debba prestare particolare attenzione ai siti eventualmente posti in corridoi di migrazione, colli di bottiglia e/o punti di *hot spot* per la migrazione e in siti caratterizzati da ambienti acquatici o dalla presenza di specie svernanti e/o residenti particolarmente sensibili al disturbo, valutando misure per ridurre l'impatto dell'attività venatoria; in merito ai mammiferi, il disturbo è ritenuto variabile a seconda delle specie coinvolte e dell'intensità dell'azione di caccia e merita attenzione se può coinvolgere specie d'interesse conservazionistico quali, ad esempio, il lupo e l'orso;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo legato alle attività cinofile lo Studio di Incidenza ritiene che le attività di allenamento e addestramento dei cani possano generare una perturbazione su uno spettro ampio di fauna selvatica, in particolar modo sulla fauna ornitica nidificante a terra (incluse specie di interesse comunitario) e migratori che sostano e si rifugiano tra l'erba, nonché sulle prede di vari rapaci. I disturbi connessi allo svolgimento di questo tipo di attività riguardano:

- disturbo generale alle specie ornitiche dovuti alla presenza umana e dei cani entro gli habitat di specie e i siti potenziali o reali di riproduzione (per specie che nidificano a terra);
- riduzione dei tempi di stazionamento degli individui nel periodo svernante;
- allontanamento delle specie dai siti di foraggiamento o alimentazione;
- danneggiamenti di nidi a terra o uccisione accidentale di nidiacei e/o pulli non ancora involati.

L'elemento che può generare impatto significativo a seguito dello svolgimento di attività di addestramento cani è legato esclusivamente al periodo in cui questo viene svolto. Lo Studio evidenzia che tale criticità di carattere temporale è di fatto già mitigata grazie a quanto disposto nella D.G.R. 9275/2009 che prevede che in tutte le ZPS lombarde viga il divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Lo Studio di Incidenza indica che a livello di territori provinciali sono previsti limiti temporali e spaziali per l'addestramento dei cani, in particolare dove sono presenti garzaie, nonché all'interno dei siti Natura 2000. Lo Studio ritiene che l'esecuzione delle attività cinofile sia pertanto prevista nel pieno rispetto



Regione Lombardia

dei principi di sostenibilità ambientale e protezione della fauna selvatica;

PRESO ATTO che rispetto all'interferenza potenziale legata allo svolgimento di attività di caccia collettiva lo Studio di Incidenza ritiene che la caccia in braccata sia una tecnica di caccia non selettiva che può generare un potenziale disturbo nei confronti di tutte le specie di fauna selvatica presenti nell'area in cui essa si svolge, rendendola un fattore di impatto potenzialmente significativo verso le specie faunistiche diverse da quelle per cui viene svolta la battuta (cinghiale). Lo Studio rileva tuttavia come la presenza, in densità elevate, di cinghiale abbia comprovate ricadute negative su habitat, specie avifaunistiche nidificanti a terra e anche sulle produzioni agricole e che il sovrannumero di cinghiali costituisca anche una pressione e minaccia riconosciuta per i siti Natura 2000. Lo Studio ritiene che lo svolgimento della caccia in braccata, purché adeguatamente programmata e pianificata, costituisca una azione positiva a favore di tutti quei siti in cui vi è un eccessivo proliferare del cinghiale, contribuendo a ridurre la pressione su tutte quelle specie (in particolar modo quelle ornitiche nidificanti a terra) minacciate da tale fattore.

Lo Studio di Incidenza ribadisce comunque che la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, con prelievo venatorio nelle modalità della selezione e della collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolge sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale. La caccia collettiva è consentita dal 1.10.2025 al 31.01.2026;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in merito alla possibile uccisione involontaria di specie protette riporta quanto evidenziato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" cioè che ad oggi i cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi privilegiati. Per tale motivo lo Studio ritiene che il disturbo legato al rischio di confusione con le specie non cacciabili sia poco o nulla significativo per la tutela e la salvaguardia delle stesse (ad eccezione della moretta tabaccata), mentre ritiene molto più importante ed incisivo sostenere e incentivare corsi di formazione per preparare, aggiornare e sensibilizzare coloro che svolgono l'attività venatoria;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza richiama:

il Vademecum per l'esercizio dell'attività venatoria in Lombardia che, al capitolo 12, elenca alcune "buone pratiche" da adottare al fine di un'ancor maggiore sostenibilità e correttezza etica dell'esercizio venatorio;

l'art. 21 (Divieti) e l'art. 31 (Sanzioni amministrative) della L. n. 157/92 e, a scala



Regione Lombardia

regionale, l'art. 43 (Divieti) della LR 26/93;
l'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinqües e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
i limiti e i divieti all'attività venatoria all'interno dei siti Natura 2000, secondo quanto stabilito nel Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 - *Criteri Minimi Uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)* (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recepito da Regione Lombardia con la D.G.R. 4429/2015 e s.m.i;
le Regolamentazioni dei Piani di Gestione delle ZSC, ove presenti;
le prescrizioni espresse nelle Valutazioni di Incidenza dei Piani Faunistici Venatori provinciali;
le Misure di Conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC), così come integrate con DGR 3 marzo 2025 - n. XII/4008;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, al fine di valutare come l'attività venatoria possa interferire più o meno significativamente con lo stato di conservazione delle specie cacciabili, richiama le analisi e valutazioni già riportate nello Studio di Incidenza del Calendario venatorio 2023/24 nel quale venivano presi in considerazione:

le categorie SPEC per l'avifauna (*Birdlife International*);

lo stato di sicurezza delle specie secondo i dati del reporting art. 12 della Direttiva 2009/147/CE;

le categorie della Lista Rossa Nazionale IUCN.

Da tale approccio emerge come le specie ad oggi maggiormente minacciate siano: codone (vulnerabile e con popolazione in decremento), marzaiola (minor preoccupazione, ma con popolazione in decremento), moriglione (vulnerabile, e con popolazione in decremento), moretta (quasi minacciata e con popolazione in decremento), starna (per il territorio italiano la sottospecie "italica" non è presente in Lombardia), pavoncella (vulnerabile e con popolazione in decremento).

Lo Studio rileva che trend negativi sono mostrati anche da: coturnice delle Alpi (quasi minacciata e con popolazione in decremento), pernice rossa (quasi minacciata e con popolazione in decremento), tordo sassello (minor preoccupazione, ma con popolazione in decremento).

Lo Studio ritiene meritevoli di attenzione anche la folaga comune, il beccaccino e l'allodola in quanto il loro status è in declino. Lo Studio richiama infine al fatto che il Calendario venatorio 2025/26 ha escluso dal prelievo la tortora selvatica, il combattente e la pavoncella e che per l'allodola il prelievo debba essere conforme ai criteri del Piano di gestione nazionale della specie;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come la nidificazione di quasi tutte le specie ornitiche avvenga a partire da marzo, mentre la migrazione post-nuziale ha inizio a



Regione Lombardia

fine estate, prima dell'apertura della stagione venatoria. Considerando che all'interno delle ZPS non è consentita la preapertura della caccia, lo Studio esclude in generale l'interferenza con i periodi riproduttivi delle specie cacciabili.

Lo Studio analizza in maggiore dettaglio la fenologia di alcune specie o gruppi di specie, anche sulla base della letteratura scientifica disponibile. In particolare:

cesena – secondo recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA (Proposta di aggiornamento delle decadi di inizio migrazione prenuziale di quattro specie cacciabili per il Key Concepts Document, 2025), la data di inizio migrazione per la specie può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key Concepts” per cui l'inizio della migrazione prenuziale è fissato alla 3° decade di gennaio. Ulteriori dati, sia a livello italiano sia a livello regionale, testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio; lo Studio riporta che tali indicazioni supportano il fatto che la data di chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio, coincida con un periodo in cui le cesene permangono stabilmente nei quartieri di svernamento;

tordo sassello - la specie non effettua intensi movimenti prenuziali e le migrazioni post nuziali sono piuttosto tardive aumentando nella seconda metà di dicembre; la specie abbandona l'Italia da metà febbraio, con picchi di movimento in marzo. Secondo le recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA, la data di inizio migrazione per il Tordo sassello può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key Concepts” per cui l'inizio della migrazione prenuziale è fissato alla 3° decade di gennaio. Lo Studio di Incidenza ritiene che, sebbene le indicazioni supportino il fatto che il mese di gennaio coincida con un periodo in cui il tordo sassello permanga nei quartieri di svernamento lombardi, sia opportuno, non estendere per principio precauzionale il prelievo oltre la seconda decade di gennaio;

tordo bottaccio – lo Studio afferma che la chiusura della caccia alla specie al 31 dicembre risulta coerente con la conservazione della specie;

altre specie - lo Studio sottolinea come tendenzialmente le specie ornitiche delle zone umide siano maggiormente suscettibili al disturbo venatorio. Per valutare la sensibilità delle specie lo Studio richiama la letteratura scientifica indicando:

- specie non comuni delle zone umide come l'allodola e lo storno, per cui è improbabile che la perturbazione della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
- specie che sono tolleranti al disturbo e hanno un prelievo basso, come marzaiola, beccaccino comune, folaga, *Aythya* spp. per cui è poco probabile che il disturbo della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
- specie che sono sensibili al disturbo ma che comunque hanno un livello di prelievo basso, come *Anser* spp. (non cacciabili in Italia), fischione,



Regione Lombardia

pavoncella e colombaccio, per cui è poco probabile che la caccia determini una destabilizzazione delle popolazioni;

- specie che hanno livelli di prelievo elevati, ma che tollerano piuttosto bene il disturbo venatorio, come beccaccia, merlo e tordo bottaccio, per cui vi è una buona capacità di resilienza delle popolazioni e adattamento al prelievo venatorio;
- specie che presentano intolleranza intermedia ai disturbi e unitamente a prelievi elevati, come quaglia e tortora. La quaglia, tuttavia, è cacciata per un periodo relativamente breve all'inizio della stagione venatoria (fino al 31/10) per cui la pressione si manifesta lontano sia dal successivo periodo riproduttivo sia, considerando il divieto di preapertura della caccia nei siti Natura 2000, dal periodo riproduttivo trascorso. Considerando poi che la stagione venatoria nel periodo inizio autunnale è più compensativa di quella che si svolge nel periodo invernale, anche per queste specie lo Studio prevede l'assenza di effetti significativi sulla popolazione.

Lo Studio di Incidenza riporta che l'attività di caccia in forma vagante risulta più impattante della caccia da appostamento fisso, pertanto, sottolinea come i limiti temporali debbano venire definiti permettendo alla fauna di compensare gli effetti del disturbo e al contempo sia necessaria la sospensione della caccia durante i periodi di freddo prolungato, specialmente per gli uccelli acquatici e quelli che foraggiano a terra. Il disturbo della caccia ha infatti maggiore impatto sulla sopravvivenza durante il tardo periodo invernale (gennaio), quando le riserve corporee raggiungono il punto più basso per le specie d'avifauna. Basandosi su tali presupposti, lo Studio ritiene che il rispetto delle Misure minime di conservazione di cui all'Allegato 1 della DGR 4429/15 e DGR 9275/09, nonché degli Obblighi e Divieti previsti sia dalle normative regionali concernenti lo svolgimento dell'attività venatoria sia a quelle previste dalla Misure specifiche di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 siano sufficientemente tutelanti.

Rispetto all'avifauna delle zone umide, lo Studio di Incidenza ritiene tuttavia opportuno inserire alcuni accorgimenti in grado rendere compatibile l'esercizio venatorie con la conservazione di alcune specie:

nei siti dove è segnalata la presenza della moretta tabaccata, per garantire la tutela della popolazione ed evitare il più possibile abbattimenti accidentali, venga vietata l'abbattimento di esemplari di moretta;

nei siti sensibili alla pressione venatoria in cui sono presenti popolazioni di avifauna acquatica cacciabile, al fine di ridurre il più possibile il disturbo e garantire il mantenimento di un buono stato di conservazione dei taxa appartenenti a questo raggruppamento, la caccia in forma vagante nelle prime due decadi di gennaio venga consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide, ed entro 50 m di distanza da questi, alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, moriglione,



Regione Lombardia

fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia. In tali siti, dopo la seconda decade di gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate potrà essere consentita solo da appostamento fisso e durante le sole giornate di sabato e domenica (o comunque in due giornate fisse settimanali). Tali modalità sono finalizzate al ridurre il più possibile gli effetti di disturbo in fase di migrazione pre-nuziale e minimizzare il rischio di perturbazione sulle specie non oggetto di attività venatoria;

Lo Studio di Incidenza evidenzia inoltre che:

secondo recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA la data di inizio migrazione per l'alzavola può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "Key Concepts" per cui l'inizio della migrazione prenuziale è fissato alla terza decade di gennaio;

la caccia al moriglione avviene secondo il Piano di gestione nazionale;

in merito alla beccaccia, i risultati del monitoraggio effettuato in Lombardia evidenziano un picco della migrazione pre-nuziale tra la prima e la seconda decade di marzo. Il periodo di svernamento prosegue per tutto il mese di gennaio fino a febbraio. Il quadro temporale entro cui è stato completato il ripasso va dalla seconda decade di febbraio alla seconda decade di marzo. Considerando l'applicazione della cosiddetta "Meteo beccaccia" lo Studio ritiene che si possa consentire il prelievo nella seconda decade di gennaio, ma non oltre per principio di precauzione;

per quanto riguarda la starna (comunque non appartenente alla sottospecie *italica*) e la pernice rossa ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre (con apertura alla terza domenica di settembre). La caccia alla starna e alla pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo va subordinata alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi. Dal momento che in nessuno dei siti Natura 2000 sensibili all'attività venatoria e/o con specie in declino sono segnalate popolazioni di queste due specie, non risulta necessario applicare alcuna azione mitigativa;

per la quaglia vengono evidenziate possibili sovrapposizioni con il periodo riproduttivo e l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre;

avifauna tipica alpina – tenendo in considerazione che la stagione venatoria non si sovrappone al periodo riproduttivo dell'avifauna alpina cacciabile e che nelle ZPS lombarde sono vigenti il divieto di caccia alla pernice bianca e il divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, le attività previste per la stagione venatoria 2025-26 non costituiscono un disturbo significativo per le specie di galliformi alpini;

Lagomorfi – non vengono rilevate interferenze tra il culmine medio dei periodi



Regione Lombardia

riproduttivi e l'arco temporale in cui si svolge l'esercizio venatorio, di conseguenza non ci si attende che l'attività di caccia programmata per la stagione venatoria 2025-26 possa avere ricadute significative sulla conservazione delle popolazioni; cinghiale – il prelievo venatorio programmato alla specie (e agli Ungulati selvatici), costituisce un fattore favorevole al perseguimento delle misure di conservazione, anche in favore della conservazione di specie di avifauna nidificante a terra e habitat vulnerabili;

Ungulati – la caccia di selezione si svolge sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere di ISPRA;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come il potenziale disturbo dell'attività venatoria sulle specie di interesse comunitario non cacciabili sia legato prevalentemente alla potenziale perdita di siti di nidificazione, all'uccisione accidentale e ai possibili effetti indiretti dovuti al saturnismo e alla sottrazione di prede. Lo Studio riprende quanto già evidenziato per le specie cacciabili relativamente al divieto di preapertura dell'attività venatoria e del divieto di addestramento cani prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZPS. Lo Studio ritiene, in via cautelativa, di considerare alcuni indirizzi per lo svolgimento delle attività cinofile, da applicarsi laddove siano presenti specie ornitiche nidificanti a terra, allo scopo di evitare qualunque possibile interferenza dovuta, ad esempio, a eventuali prolungamenti della stagione riproduttiva e sviluppo della prole.

Lo Studio non rileva criticità dovute alla sovrapposizione tra i periodi riproduttivi o di migrazione pre-nuziale delle specie di rapaci di interesse conservazionistico con i periodi di attività venatoria.

Per quanto riguarda i grandi carnivori terrestri rileva che l'impatto più significativo che si potrebbe manifestare è rappresentato dalla forma di caccia in braccata al cinghiale e dai possibili effetti che l'abbandono di prede e visceri contenenti piombo può determinare (saturnismo). Le buone pratiche per lo svolgimento dell'attività venatoria e le restrizioni vigenti nei siti Natura 2000 sono ritenute sufficienti a impedire effetti significativi sullo stato di conservazione di queste specie;

PRESO ATTO che, a seguito delle analisi e valutazioni condotte, lo Studio di Incidenza individua le seguenti misure di mitigazione valide in tutti i siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione:

divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne. Tale divieto è da intendersi alla luce del divieto di utilizzo e di detenzione di munizionamento contenente piombo nelle zone umide, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater,



Regione Lombardia

1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, laddove consentita dalla normativa vigente; nel restante territorio regionale obbligo di sotterramento a una profondità di almeno 40 cm o smaltimento delle interiora degli ungulati, laddove siano utilizzate munizioni contenenti piombo o non sia previsto il conferimento della intera carcassa;
divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione;
sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza individua, ai fini della identificazione di ulteriori misure di mitigazione, tutti i siti della Rete Natura 2000 per i quali i Formulari Standard segnalano il fattore di pressione F03.01 – Caccia e M02.03 - declino o estinzione di specie.

Per tali siti individua misure di mitigazione volte a ridurre il più possibile l'impatto dovuto alla pratica venatoria. In particolare:

il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, sia consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica ai seguenti siti:

- o IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
- o IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- o IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- o IT2010005 Monte Martica;
- o IT2010008 Lago di Comabbio;
- o IT2010015 Palude Bruschera;
- o IT2010016 Val Veddasca
- o IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- o IT2010019 Monti della Valcuvia;
- o IT2010021 Sabbie d'Oro;
- o IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- o IT2010501 Lago di Varese;
- o IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;



Regione Lombardia

- o IT2020009 Valle del Dosso;
- o IT2030001 Grigna Settentrionale;
- o IT2030003 Monte Barro;
- o IT2030008 Il Toffo;
- o IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- o IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- o IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- o IT2060004 Alta Val di Scalve;
- o IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- o IT2060007 Valle Asinina;
- o IT2060008 Valle Parina;
- o IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- o IT2060304 Val di Scalve;
- o IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- o IT2060506 Belviso Barbellino;
- o IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- o IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- o IT2070011 Torbiera La Goia;
- o IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- o IT2070017 Valli di San Antonio;
- o IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- o IT2070022 Corno della Marogna;
- o IT2070302 Val Caffaro;
- o IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- o IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- o IT2080003 Garzaia della Verminesca;
- o IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- o IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- o IT2080008 Boschetto di Scaldasole;
- o IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- o IT2080011 Abbazia Acqualunga;
- o IT2080015 San Massimo;
- o IT2080016 Boschi del Vignolo;
- o IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- o IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
- o IT2080501 Risaie della Lomellina;
- o IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- o IT2090003 Bosco del Mortone;
- o IT2090007 Lanca di Soltarico;



Regione Lombardia

- o IT2090009 Morta di Bertonico;
- o IT2090011 Bosco Valentino;
- o IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- o IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- o IT20A0007 Bosco della Marisca;
- o IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- o IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- o IT20A0018 Cave Danesi;
- o IT20A0020 Gabbioneta;
- o IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- o IT20A0501 Spinadesco;
- o IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- o IT20B0006 Isola Boscone;
- o IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in relazione alle singole specie, tenendo in considerazione i siti in cui sono segnalate le pressioni F03.01 e/o M02.03, individua misure di mitigazione specifiche da applicarsi in alcuni siti:

avifauna acquatica – nei siti della Rete Natura 2000 sotto indicati la caccia in forma vagante, laddove permessa, a beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, moriglione, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia è consentita nelle prime due decadi di gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi; nei medesimi siti, dopo la seconda decade di gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e durante le sole giornate di sabato e domenica (o comunque in due giornate fisse settimanali). I siti interessati sono:

- o IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
- o IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- o IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- o IT2010008 Lago di Comabbio;
- o IT2010015 Palude Bruschera;
- o IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- o IT2010019 Monti della Valcuvia;
- o IT2010021 Sabbie d'Oro;
- o IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- o IT2010501 Lago di Varese;
- o IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- o IT2030001 Grigna Settentrionale;
- o IT2030003 Monte Barro;



Regione Lombardia

- o IT2030008 Il Toffo;
- o IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- o IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- o IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- o IT2060004 Alta Val di Scalve;
- o IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- o IT2060007 Valle Asinina;
- o IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- o IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche;
- o IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- o IT2070022 Corno della Marogna;
- o IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- o IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- o IT2080003 Garzaia della Verminesca;
- o IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- o IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- o IT2080008 Boschetto di Scaldasole;
- o IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- o IT2080011 Abbazia Acqualunga;
- o IT2080015 San Massimo;
- o IT2080016 Boschi del Vignolo;
- o IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- o IT2080501 Risaie della Lomellina;
- o IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- o IT2090003 Bosco del Mortone;
- o IT2090007 Lanca di Soltarico;
- o IT2090009 Morta di Bertonico;
- o IT2090011 Bosco Valentino;
- o IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- o IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- o IT20A0007 Bosco della Marisca;
- o IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- o IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- o IT20A0018 Cave Danesi;
- o IT20A0020 Gabbioneta;
- o IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- o IT20A0501 Spinadesco;
- o IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- o IT20B0006 Isola Boscone;



Regione Lombardia

o IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
specie nidificanti a terra (*Anthus campestris*, *Anthus pratensis*, *Anthus spinoletta*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lullula arborea*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca* e *Crex crex*) - al fine di tutelare eventuali covate di sostituzione o ritardi nei tempi di involo in caso di stagioni particolarmente piovose o fredde, e al fine di annullare qualunque tipo di interferenza con tutti i potenziali disturbi rispetto al periodo riproduttivo di queste specie di interesse comunitario, è indicato il divieto - già vigente in tutte le ZPS lombarde - di svolgimento, di attività di addestramento e gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, anche nelle ZSC in cui le suddette specie sono segnalate presenti, di seguito elencate:

- o IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
- o IT2010005 Monte Martica;
- o IT2010015 Palude Bruschera;
- o IT2010016 Val Veddasca;
- o IT2010021 Sabbie d'Oro;
- o IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- o IT2010501 Lago di Varese;
- o IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- o IT2020009 Valle del Dosso;
- o IT2030001 Grigna Settentrionale;
- o IT2030003 Monte Barro;
- o IT2030008 Il Toffo;
- o IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- o IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- o IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- o IT2060004 Alta Val di Scalve;
- o IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- o IT2060007 Valle Asinina;
- o IT2060008 Valle Parina;
- o IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- o IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche;
- o IT2060506 Belviso Barbellino;
- o IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- o IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- o IT2070011 Torbiera La Goia;
- o IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- o IT2070017 Valli di San Antonio;



Regione Lombardia

- o IT2070018 Altopiano di Cariatoghe;
- o IT2070022 Corno della Marogna;
- o IT2070302 Val Caffaro;
- o IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- o IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- o IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- o IT2080011 Abbazia Acqualunga;
- o IT2080015 San Massimo;
- o IT2080016 Boschi del Vignolo;
- o IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- o IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
- o IT2080501 Risaie della Lomellina;
- o IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- o IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- o IT20A0007 Bosco della Marisca;
- o IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- o IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- o IT20A0018 Cave Danesi;
- o IT20A0020 Gabbioneta;
- o IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- o IT20A0501 Spinadesco;
- o IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- o IT20B0006 Isola Boscone.

Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte positivamente a procedura di Valutazione di Incidenza; moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) - nei siti in cui sia segnalata la specie per garantire la tutela della popolazione ed evitare il più possibile abbattimenti accidentali, è indicato il divieto di abbattimento di esemplari di moretta (*Aythya fuligula*). I siti interessati dal divieto sono:

- o IT2010501 Lago di Varese;
- o IT2030008 Il Toffo;
- o IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- o IT20A0018 Cave Danesi;

tordo sassello (*Turdus iliacus*) - in ragione delle considerazioni espresse circa il periodo di migrazione prenuziale, è da prevedere la chiusura del prelievo al tordo sassello al termine della seconda decade di gennaio. Tale azione va applicata a tutti i siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria in cui la specie è segnalata, ovvero:

- o IT2030003 Monte Barro;
- o IT2030008 Il Toffo;



Regione Lombardia

- o IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- o IT2060304 Val di Scalve;
- o IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- o IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo
- o IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- o IT2070017 Valli di San Antonio;
- o IT2070302 Val Caffaro;
- o IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- o IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- o IT2080015 San Massimo;
- o IT2080016 Boschi del Vignolo;
- o IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- o IT2080501 Risaie della Lomellina;
- o IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- o IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- o IT20A0007 Bosco della Marisca;
- o IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- o IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- o IT20A0018 Cave Danesi;
- o IT20A0020 Gabbioneta;
- o IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- o IT20B0006 Isola Boscone;
- o IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

quaglia (*Coturnix coturnix*) - in ragione delle considerazioni espresse circa il periodo riproduttivo, è da prevedere l'apertura della caccia alla specie a partire dal 1° ottobre. Tale misura va applicata in tutti i siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria in cui la specie è segnalata, ovvero:

- o IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- o IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- o IT2080501 Risaie della Lomellina;
- o IT2090007 Lanca di Soltarico;
- o IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- o IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- o IT20A0007 Bosco della Marisca;
- o IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- o IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- o IT20A0018 Cave Danesi;
- o IT20A0020 Gabbioneta;



Regione Lombardia

- o IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- o IT20A0501 Spinadesco;
- o IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- o IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Incidenza in cui si afferma che *“fermo restando il rispetto degli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e fatto salvo l'adozione delle misure di mitigazione suggerite nel presente Studio, il Calendario Venatorio Regionale della Regione Lombardia e i connessi documenti tecnici attuativi provinciali per la stagione venatoria 2025-2026, non determinano interferenze significative con le componenti biotiche ed abiotiche presenti nei SIC/ZSC e ZPS analizzati”*;

RITENUTO di condividere in parte le conclusioni dello Studio di Incidenza in quanto lo stesso, avendo analizzato le scelte del Calendario venatorio 2025-26, individua alcune misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti su habitat e specie, obiettivo di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

Tuttavia, rispetto a quanto riportato nello Studio, si evidenziano in particolare i seguenti aspetti:

parte delle misure individuate sono già previste dalla normativa vigente e come tali non possano essere ritenute misure di mitigazione;

alcune delle misure mitigative proposte risultano difficilmente controllabili e verificabili (quale ad esempio la sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro);

l'individuazione dei siti in cui è opportuno vietare il prelievo della moretta al fine di meglio tutelare la moretta tabaccata appare non coerente con la normativa, che vieta comunque il prelievo della moretta in tutte le ZPS; inoltre, l'elenco dei siti, alla luce della segnalazione di presenza di entrambe le specie, appare mancante della ZSC IT20B0016 Ostiglia, sebbene quasi completamente coincidente con la ZPS IT20B0008 Paludi di Ostiglia;

seppure lo Studio consideri correttamente le pressioni F03.01 e/o M02.03 riferite ai singoli siti della Rete Natura 2000, si evidenziano alcune lievi imprecisioni nella selezione dei siti che presentano tali caratteristiche;

lo Studio non sembra invece considerare le pressioni e minacce determinate dall'attività venatoria relativamente alle singole specie, così come individuate nel report Art. 12 Direttiva 2009/147/CE;

lo Studio non effettua alcuna valutazione sulla proposta di integrare le giornate settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, in particolare per quanto riguarda i turdidi;



Regione Lombardia

alcune misure, applicandosi esclusivamente ai siti Natura 2000, possono non tutelare adeguatamente alcune specie, quali i rapaci o i grandi carnivori, caratterizzati da ampi movimenti (ad esempio l'obbligo di seppellimento dei visceri degli ungulati o conferimento degli stessi laddove non vengano utilizzate munizioni atossiche);

CONSIDERATO che relativamente a quanto indicato da ISPRA si può osservare che:

il fagiano non presenta problemi di conservazione e che gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre su tutto il territorio regionale;

la starna, così come riportato nel report previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, non presenta attualmente popolazioni selvatiche della sottospecie *italica*; gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano anch'essi da attività di immissione; non si ritiene necessario prevedere la sospensione dell'attività venatoria;

per quanto concerne la pernice rossa gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione; la specie non risulta obiettivo di conservazione di alcun sito della Rete Natura 2000 lombarda, non si ritiene pertanto necessario prevedere l'inizio del prelievo venatorio al 1° ottobre e il termine al 30 novembre;

il colombaccio è specie che non presenta problemi di conservazione e secondo i dati più recenti presenta un andamento in moderato aumento; nelle ZPS, laddove la specie sia obiettivo di conservazione, la preapertura della stagione venatoria non è comunque consentita;

per quanto concerne cesena e tordo sassello la proposta di aggiornamento delle decadi di inizio migrazione indicano sia per la cesena sia per il tordo sassello l'inizio di migrazione prenuziale dalla terza decade di gennaio;

il tordo sassello, in accordo con i dati del report Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, presenta una situazione di decremento delle popolazioni a livello europeo, sia sul breve sia sul lungo periodo, confermato anche dai dati raccolti nell'ambito del *Pan European Bird Monitoring Programme*, aggiornati al 2023; in Italia l'andamento delle popolazioni svernanti risulta sconosciuto, sia nel breve che nel lungo periodo, e la caccia (G07) risulta indicata quale pressione e minaccia di entità elevata; stante la situazione non favorevole della specie si ritiene che in tutte le ZPS, oltre che nelle ZSC individuate dallo Studio di Incidenza, il prelievo alla specie debba terminare il 20 gennaio 2026. Inoltre, si ritiene che nelle ZPS ricadenti nelle province di Bergamo e Brescia non dovrebbero essere consentite giornate integrative settimanali di caccia alla specie da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025;



Regione Lombardia

la cesena, in accordo con i dati del report Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, presenta una situazione di stabilità a livello europeo; tuttavia, a livello italiano la situazione risulta, per lo meno nel breve periodo, tendente al decremento sia per quanto riguarda la dimensione della popolazione sia per quanto concerne l'area di distribuzione; anche i dati del *Pan European Bird Monitoring Programme*, aggiornati al 2023, indicano un moderato declino della specie; poiché la caccia è indicata sia tra le pressioni sia tra le minacce per le specie, in via precauzionale si ritiene che nelle ZPS il prelievo della specie debba essere limitato al 20 gennaio 2026;

la beccaccia presenta uno status di conservazione sicuro a livello europeo (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) e a livello italiano la tendenza di popolazione è considerata in aumento sul lungo periodo e quello di distribuzione stabile nel breve periodo e in aumento nel lungo periodo; la letteratura scientifica riporta che la migrazione pre-riproduttiva della specie avviene, per il territorio italiano, non prima della seconda metà di febbraio;

la quaglia presenta, secondo il reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento; tuttavia secondo la lista rossa nazionale, aggiornata dall'IUCN nel 2021, la specie è classificata come DD (*data deficiency*) in ragione del grave inquinamento genetico dovuto alle immissioni che rende difficilmente valutabile lo status della popolazione autoctona; in Lombardia la popolazione, appare, contrariamente a quanto accade nel suo complesso in Italia, in forte declino e per tale motivo si ritiene che l'inizio del prelievo in tutte le ZPS debba comunque iniziare a partire dal 1° ottobre;

RITENUTO che la previsione di posticipo della chiusura del prelievo al 9 febbraio a colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia in Provincia di Pavia possa verosimilmente esercitare un disturbo nei confronti di altre specie obiettivo di conservazione delle Zone di Protezione Speciale, nei siti sotto elencati non potrà comunque essere consentito il posticipo del periodo di prelievo:

- IT2080017 Garzaia di Porta Chiossa;
- IT2080018 Garzaia della Carola;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;
- IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
- IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
- IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;

CONSIDERATO che, in relazione al problema dell'intossicazione da piombo, soprattutto i rapaci non limitano la propria attività trofica ai siti della Rete Natura 2000. A fronte dell'obbligo di seppellire i visceri degli ungulati (laddove non si utilizzino munizionamenti atossici o si conferiscano i visceri stessi ai punti di controllo), non risulta una diminuzione dei fenomeni di intossicazione da piombo. Le munizioni atossiche per il prelievo degli



Regione Lombardia

ungulati sono disponibili e risultano perfettamente sicure e funzionali;

RITENUTO, pertanto, di prevedere il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati in tutti i siti della Rete Natura 2000 e laddove siano segnalate criticità da parte degli Enti gestori;

PRESO ATTO che la U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna ha comunicato, in data 26 maggio 2025 (Prot. n. Z1.2025.0018833), che *“per mero errore materiale, è stato trasmesso alla Vostra attenzione un prospetto che fissava la data di chiusura della caccia al tordo sassello al 20 gennaio, anziché al 31 gennaio, come si evince anche dalle conclusioni dello studio di incidenza che propone, tra le misure di mitigazione, il termine del prelievo di tordo sassello in corrispondenza della seconda decade di gennaio”* e chiedendo pertanto di tener conto di tale previsione;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. Protocollo Z1.2025.0014444 del 08/04/2025 è stato richiesto il parere agli Enti gestori dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal Calendario venatorio 2025-2026;

ACQUISITO il parere di:

- Parco Regionale Groane (Prot. n. Z1.2025.0014922 del 11/04/2025);
- Parco Regionale Mincio (Prot. n. Z1.2025.0014927 del 11/04/2025);
- Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Prot. n. Z1.2025.0015063 del 14/04/2025);
- Provincia di Lodi (Prot. n. Z1.2025.0015156 del 15/04/2025);
- Provincia di Brescia (Prot. n. Z1.2025.0015258 del 16/04/2025);
- Parco Regionale Oglio Sud (Prot. n. Z1.2025.0016252 del 29/04/2025);
- Parco Regionale Adda Sud (Prot. n. Z1.2025.0016457 del 30/04/2025);
- Provincia di Sondrio (Prot. n. Z1.2025.0016722 del 06/05/2025);
- Parco Regionale Valle Lambro (Prot. n. Z1.2025.0016750 del 06/05/2025);
- WWF - Riserva Naturale Valpredina (Prot. n. Z1.2025.0017017 del 07/05/2025);
- Parco Regionale Orobic Bergamasche (Prot. n. Z1.2025.0017053 del 08/05/2025);
- Provincia di Pavia (Prot. n. Z1.2025.0017071 del 08/05/2025);
- Parco Regionale Colli di Bergamo (Prot. n. Z1.2025.0017101 del 08/05/2025);
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Prot. n. Z1.2025.0017109 del 08/05/2025);
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino e Riviera (Prot. n. Z1.2025.0017180 del 08/05/2025);
- Parco Lombardo della Valle del Ticino (Prot. n. Z1.2025.0017300 del 09/05/2025);
- Parco Regionale Campo dei Fiori (Prot. n. Z1.2025.0017363 del 12/05/2025);

CONSIDERATO che risultano favorevoli i pareri di Parco Regionale Groane, Parco



Regione Lombardia

Regionale Mincio, Parco Regionale Oglio Sud e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino e Riviera;

CONSIDERATO che i pareri favorevoli di Provincia di Lodi, Parco Regionale Adda Sud, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste risultano subordinati all'applicazione delle misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che il parere positivo della Riserva Naturale Torbiere del Sebino risulta subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, riferite al buffer di 1.000 m dal confine della ZPS/ZSC IT2070020 Torbiere d'Iseo:

- per tutte le forme di specializzazioni di caccia e per le attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;

- le operazioni di controllo del cinghiale tramite caccia collettiva (braccata e battuta) dovranno essere concordate con l'Ente gestore, ed eseguite solo ed esclusivamente procedendo in direzione verso l'esterno dal confine del sito;

CONSIDERATO che la Provincia di Brescia, nel suo parere favorevole, chiede di recepire con maggiore coerenza i contenuti indicati dal parere ISPRA in particolare rispetto alle seguenti tematiche:

- inizio del prelievo venatorio al 1° ottobre;

- stralcio della caccia prevista al tordo tassello in quanto specie considerata in cattivo stato di conservazione;

L'Ente gestore chiede inoltre che:

- debbano trovare raccordo nel Calendario Venatorio Regionale le disposizioni previste dal recente Piano regionale di controllo del piccione domestico e dei corvidi, appositamente predisposto da Regione Lombardia;

- alla dicitura "aree umide" presente nei documenti che attengono al Calendario venatorio regionale, al Cap 8.1 Indicazioni e prescrizioni valide per tutte le SIC/ZSC e ZPS, dello Studio di Incidenza, debba essere esplicitato che tra le medesime rientrano anche le Torbiere, (quale habitat 7140 presente per circa 34 ha nel Sito RN 2000 in gestione) nelle quali sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, al fine di evitare che anche in tali habitat si utilizzino munizioni non consentite, contribuendo all'inquinamento di suolo, acque ed all'avvelenamento da piombo di specie protette;

CONSIDERATO che nel suo parere favorevole la Provincia di Sondrio, condivide tutte le criticità rilevate nel parere ISPRA. In particolare:

- per quanto concerne il munizionamento al piombo chiede di introdurre, il bando all'uso e alla detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) su tutto il territorio regionale;



Regione Lombardia

in relazione alle attività cinofile per diverse ZSC tra cui la IT2040024 e la IT2020009 (confinante con la ZSC IT2040040), chiede di prevedere che le attività di addestramento cani e le gare cinofile per cani di qualunque età non possano svolgersi prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, escludendo inoltre che tali attività si protraggano nel tardo pomeriggio; riguardo alle specie cacciabili e ai periodi di caccia ritiene che il calendario debba recepire le indicazioni, adeguatamente motivate, del parere ISPRA, e in considerazione del cattivo stato di conservazione e della forte pressione venatoria cui è soggetto il tordo sassello in provincia di Brescia, si chiede di escludere la specie da quelle cacciabili nella stagione 2025-2026 in tale provincia; chiede inoltre di recepire nel calendario tutte le misure di mitigazione di cui al capitolo 8 dello Studio di incidenza;

CONSIDERATO che il Parco Regionale Valle Lambro condiziona il proprio parere favorevole al fatto che in un buffer di 1.000 m dal confine della ZSC IT2020006 Lago di Pusiano e della ZSC IT2020005 Lago di Alserio non sia consentito detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo a tutte le forme di specializzazione di caccia;

CONSIDERATO che la Riserva Naturale Valpredina esprime parere favorevole a condizione che, fatto salvo il recepimento delle indicazioni tecniche contenute nel parere ISPRA, sia esplicitato in riferimento alla conservazione di Habitat e Specie tutelati dalla ZSC Valpredina e Misma, che nell'area di salvaguardia definita in un buffer di 1.000 m dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma:

la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, non è consentita, salvo con preavviso all'Ente gestore del Sito, l'uso del cane da traccia per il recupero degli animali feriti e l'uso del cane limiere abilitato per gli abbattimenti selettivi;

a tutte le forme e specializzazioni di caccia e controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;

CONSIDERATO che il Parco Regionale Orobie Bergamasche nel suo parer favorevole richiama al rispetto delle disposizioni particolari e normative per i siti della Rete Natura 2000, recepite e indicate anche nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bergamo. In particolare, ricorda l'obbligo di concordare con gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio oggetto di intervento, le attività di censimento della fauna tipica alpina (per quanto di competenza Galliformi alpini e camoscio), nonché gli eventuali piani di prelievo definiti in seguito ai risultati dei censimenti stessi;

CONSIDERATO che la Provincia di Pavia condiziona il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni:



Regione Lombardia

le operazioni di controllo del cinghiale tramite caccia collettiva (braccata e battuta) dovranno essere notificate preventivamente all'Ente gestore dei Siti Natura2000 eventualmente coinvolti;

venga data piena applicazione alle misure mitigative proposte dallo Studio di Incidenza al Calendario Venatorio Regionale e a quelle indicate nel parere espresso da ISPRA, con particolare riferimento alle seguenti indicazioni:

- o per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, si raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati;
- o la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio;
- o nelle more che il Tribunale Amministrativo della Lombardia si pronunci su quali valichi montani debbano essere interdetti alla caccia ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 157/1992, è opportuno che nel testo del calendario venatorio venga prevista la tutela dei 42 valichi attualmente identificati nello "Studio tecnico scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia" redatto dall'Università degli Studi dell'Insubria e dall'ERSAF;
- o a partire dalla prossima stagione venatoria, vadano adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, prevedendo l'introduzione immediata del bando all'uso e alla detenzione del piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione 2025/26, a tutto il territorio regionale;
- o posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare vietando l'attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età;
- o la prosecuzione della caccia in febbraio per colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse naturalistico, già impegnate nella riproduzione e comporta una maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria. Sulla base di queste considerazioni, si esprime parere sfavorevole al prolungamento della caccia per queste specie nella prima decade di febbraio in Provincia di Pavia;
- o moretta - nel testo del calendario venatorio dovrà essere specificato il sistema di monitoraggio del prelievo per consentire l'interruzione della caccia



Regione Lombardia

al raggiungimento del tetto predeterminato e occorrerà specificare che la caccia nei confronti di questa specie non può essere esercitata all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- o pernice rossa - il prelievo dovrebbe essere consentito esclusivamente nel settore meridionale della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie;
- o quaglia - valutare la possibilità di sospendere il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2025/26;
- o con riferimento agli ungulati poligastri invita ad adottare i periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse;
- o in riferimento alle giornate di caccia aggiuntive per l'avifauna migratrice, rileva che: “La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.” Pertanto, non risultando che, allo stato attuale, tale fondamentale verifica sia stata condotta, per il principio di precauzione, l'attività di caccia da appostamenti fissi all'interno dei Siti Natura2000 in gestione non dovrà prevedere la concessione di giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre;

nel sito IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva:

- o ritiene opportuno che il Calendario Venatorio Regionale escluda il prelievo, in qualsiasi forma e condizione climatica, dei passeriformi in forma vagante e da appostamento fisso in caso di copertura nevosa;

per l'attivazione delle forme di caccia previste dal Calendario Venatorio, si sottolinea l'urgenza di eliminare totalmente il ricorso all'uso delle munizioni di piombo sui terreni, in quanto esso è causa di alti livelli di contaminazione e danni per l'ambiente, ecosistemi ed organismi;

piani di controllo: di corvidi, piccione, ungulati e daino – conferma, per i Siti Natura2000 in gestione alla Provincia di Pavia, le prescrizioni riportate nei Pareri trasmessi a Regione Lombardia per la Valutazione di Incidenza dei relativi Piani di Controllo e che dovranno essere prese in considerazione nel provvedimento autorizzativo del Calendario Venatorio Regionale.

L'Ente gestore osserva che nei propri Siti si riserva la facoltà di non autorizzare ovvero disporre la sospensione delle attività di caccia in qualsiasi forma qualora risultassero non conformi alle prescrizioni previste dal presente parere e dall'atto autorizzativo di Valutazione di Incidenza;



Regione Lombardia

CONSIDERATO il parere favorevole del Parco Regionale Colli di Bergamo, in cui l'Ente condivide quanto espresso da ISPRA in merito al Calendario Venatorio e valuta in contraddizione con quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE non considerare gli effetti del calendario venatorio sui siti ove l'attività venatoria è esclusa per norma in quanto le analisi degli effetti negativi deve essere effettuata anche in riferimento a piani/progetti esterni ai confini dei Siti, qualora possano comportare incidenze significative all'interno degli stessi e/o su specie e habitat in elenco ai Formulario standard.

Il Parco condiziona il proprio parere a quanto segue:

l'applicazione di tutte le prescrizioni e misure di mitigazione previste dal parere ISPRA e dallo Studio di Incidenza;

in riferimento alle ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo e IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza:

- o divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo all'interno delle ZSC e in un buffer di 1000 metri dai confini esterni delle stesse, per tutte le specializzazioni di caccia e le attività di controllo;

divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia e tutte le attività di controllo agli ungulati e alla volpe, sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, per coerenza ambientale e per le caratteristiche etologiche e ecologiche delle specie cacciate e delle specie potenzialmente oggetto di impatto per saturnismo;

il Calendario Venatorio Regionale 2025/2026 sia integrato con la cartografia relativa alla precisa individuazione e perimetrazione delle aree entro cui applicare il divieto di caccia in presenza dei valichi montani sottoposti a tutela. Nello specifico caso del valico del Canto Basso, attiguo alla ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, si segnala che il valico di passaggio dei migratori si estende su un fronte ampio e non puntuale, che interessa l'intera linea di cresta che collega le località Stalle di Braghizza, Canto Basso, Monte Cavallo e Monte Filaressa. Per questo motivo la definizione dell'area buffer di tutela di questo valico dovrà essere determinata, non dal punto centrale del valico Canto Basso, ma bensì dall'intero segmento del crinale descritto, ortogonale alla linea di migrazione, sopra cui si concentra il flusso principale dei migratori di passaggio. Tale modalità di applicazione del buffer consentirà una corretta protezione dei migratori, anche in funzione delle diverse caratteristiche etologiche e ecologiche delle specie di passo, andando a tutelare l'intero fronte di attraversamento di questo cruciale snodo migratorio. Al fine di preservare in maniera efficace i flussi migratori di passo sul valico del Canto Basso, per il principio dell'ovvia continuità delle rotte e dei flussi migratori e per una coerente pianificazione locale delle flyways percorse dai medesimi contingenti migratori transitanti per le ZSC Cod. IT2060011 e Cod. IT2060012, si segnala la necessità di estensione del divieto di caccia ai seguenti ulteriori ambiti interessati da rotte di migrazione su scala sovralocale, già per questo rilevati dal PVFR 2013, e



Regione Lombardia

così denominati: Forcellino, la Forca, Ganda e Prati Alti (che al momento non appaiono tutelati per quanto deducibile dalla carta “Allegato II Carta della Rete Natura 2000 con zone di protezione”, allegata alla pianificazione);

la caccia collettiva al cinghiale non sia praticabile sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e nelle fasce di rispetto di 1.000 metri dai confini esterni delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, in favore di tecniche a basso impatto e comprovata efficacia come la caccia di selezione, con l'obiettivo di consolidare il contenimento numerico del cinghiale nel rispetto degli obiettivi di conservazione posti in essere dai siti Natura 2000 Cod. IT2060011 e Cod. IT2060012 e delle specie e habitat in essi tutelati. In aree contigue, esterne al buffer dei 1.000 metri, le forme di caccia collettiva dovranno sempre comunque essere organizzate e svolte al fine di evitare la dispersione di animali verso i siti Natura 2000, attraverso l'analisi preliminare degli elementi ecologici e geomorfologici sito-specifici (previa comunicazione, con almeno 3 gg. di preavviso all'Ente Gestore); per la verifica di quest'ultima prescrizione nelle battute ricadenti in questi ambiti i cani impiegati dovranno essere tutti dotati di collare GPS per la rilevazione dei percorsi effettuati, i cui tracciati dovranno essere resi disponibili, dopo ogni intervento, in formato digitale, a questo Ente Gestore;

CONSIDERATO che il Parco Lombardo della Valle del Ticino condiziona il proprio parere positivo alle seguenti prescrizioni:

vengano recepite le indicazioni riportate nel parere espresso da ISPRA;

si adottino le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza;

sia stralciata dalla Tabella 4.5: Elenco dei Siti della Rete Natura 2000 esterni alla Provincia di Sondrio che saranno oggetto di Valutazione in quanto presentano tutta o parte della superficie in cui è possibile praticare esercizio venatorio, la ZPS IT2080301 Boschi del Ticino il cui perimetro è coincidente con il perimetro del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino (eventuali aree esterne sono da considerarsi meri errori cartografici);

in ottemperanza a quanto evidenziato da ISPRA:

- o si posticipi l'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.
- o per quanto attiene alla provincia di Pavia, non venga prolungata la caccia nella prima decade di febbraio per colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia;
- o sia mantenuto il divieto di prelievo di moretta all'interno di aree protette.

L'Ente riporta nuovamente all'attenzione il problema dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo, in considerazione dei gravi rischi di contaminazione che ne derivano. A tal proposito ribadisce la necessità di procedere con tempi certi e rapidi all'istituzione del



Regione Lombardia

divieto di utilizzo di questa tipologia di munizioni, come peraltro evidenziato anche nel parere di ISPRA;

CONSIDERATO che il parere positivo Parco Regionale Campo dei Fiori è condizionato alle seguenti prescrizioni:

- per tutti i siti Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Parco ed indicati nel *Piano* (da intendersi come Calendario) Venatorio 2025-2026, è necessario vengano richieste valutazioni specifiche all'Ente stesso, al fine di poter escludere impatti negativi su habitat e/o specie presenti in queste aree;
- vengano adottate le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che ISPRA nel suo parere di competenza sconsiglia l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo dei turdidi nei territori di Bergamo e Brescia, senza tuttavia indicare la necessità di sospendere l'attività venatoria al tordo sassello nelle Province di Bergamo e Brescia;

DATO ATTO che non sono oggetto del calendario venatorio:

- le attività di controllo del cinghiale e/o di altre specie;
- l'individuazione dei Valichi, cui ha provveduto il TAR Lombardia, Sezione IV, con sentenza n. 1516 del 02/05/2025 alla quale ha ottemperato il Consiglio regionale con D.C.R. n. 854 del 20/05/2025;
- la programmazione delle attività di censimento della fauna tipica alpina;
- la predisposizione dei piani di prelievo delle singole specie;

DATO ATTO che, come specificato nelle disposizioni comuni relative agli ungulati, la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della DGR n. 1019/2018 e sulla base dell'azzoneamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con D.G.R. n. 273/2018. I piani di prelievo vengono approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie. La gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel PRIU, "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2024/2027" adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 3303 del 31/10/2024, previo parere favorevole di ISPRA, nonché delle ordinanze a contrasto della diffusione della PSA emanate dal Commissario straordinario e dal Presidente della Giunta regionale;

DATO ATTO che il PFV della Provincia di Bergamo (delibera del Consiglio Provinciale n.



Regione Lombardia

79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) stabilisce che nell'area di salvaguardia individuata dall'Ente gestore della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma è vietata ogni forma di caccia vagante con impiego di cani, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere;

RITENUTO che, anche a fronte di quanto evidenziato dall'Ente gestore, per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma, come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013, non si debba consentire la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti;

RICHIAMATI i divieti previsti per tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. n. 9275 del 23 aprile 2009:

- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;

- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a



Regione Lombardia

procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Ulteriori divieti si applicano alle diverse tipologie di ZPS

ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

- o divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:

- o divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

RICHIAMATO inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013:

utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

RITENUTO di confermare che gli habitat di torbiera (di cui ai codici 71xx e 72xx nel caso di Habitat di cui all'Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) sono a tutti gli effetti zone umide;

RITENUTO che, in considerazione di quanto esplicitato nelle "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza in Regione Lombardia" – Allegato A alla D.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", la validità temporale della presente Valutazione d'Incidenza debba coincidere con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla D.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023;

CONSIDERATO che suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura che prevede l'Obiettivo strategico 5.3.5 - Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della dodicesima legislatura;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario Venatorio Regionale 2025-2026 della Regione Lombardia, in accordo a quanto riportato in premessa, fatte salve le Misure di conservazione generali e sito-specifiche e ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. in tutti i siti della Rete Natura 2000 sia previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente;
 2. nelle aree di seguito elencate, sia comunque previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente:
 - area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2020005 Lago di Alserio;
 - area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2020006 Lago di Pusiano;
 - area buffer di 1.000 m dal confine dal sito IT2060016 Valpredina e Misma;
 - area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2070020 Torbiere d'Iseo;
 - territorio del Parco Regionale Colli di Bergamo;
 3. nel restante territorio regionale, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, sia previsto l'obbligo di seppellimento nel terreno, ad una profondità di almeno 40 cm, delle viscere degli ungulati o, preferibilmente, il loro conferimento ai centri lavorazione della selvaggina (o punti di raccolta delle carcasse, centro di sosta o casa di caccia);
 4. nell'area buffer di 1.000 m dai confini dei siti della Rete Natura 2000 elencati di seguito sia previsto, il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle eventuali zone umide presenti, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, così come previsto dal Regolamento della Commissione (UE) 2021/57:



Regione Lombardia

IT2020005 Lago di Alserio;
IT2020006 Lago di Pusiano;
IT2060016 Valpredina e Misma;
IT2070020 Torbiere d'Iseo;

5. venga previsto che, in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, la caccia in forma vagante, laddove permessa dalla normativa vigente, a beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola e canapiglia, sia consentita dall'1 fino al 20 gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi; dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e in due giornate fisse settimanali:

IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
IT2010008 Lago di Comabbio;
IT2010015 Palude Bruschera;
IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
IT2010019 Monti della Valcuvia;
IT2010021 Sabbie d'Oro;
IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
IT2030001 Grigna Settentrionale;
IT2030003 Monte Barro;
IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
IT2060004 Alta Val di Scalve;
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
IT2060007 Valle Asinina;
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
IT2070022 Corno della Marogna;
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
IT2080003 Garzaia della Verminesca;
IT2080005 Garzaia della Rinalda;
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
IT2080008 Boschetto di Scaldasole;
IT2080010 Garzaia di Sartirana;



Regione Lombardia

IT2080011 Abbazia Acqualunga;
IT2080015 San Massimo;
IT2080016 Boschi del Vignolo;
IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
IT2090003 Bosco del Mortone;
IT2090007 Lanca di Soltarico;
IT2090009 Morta di Bertonico;
IT2090011 Bosco Valentino;
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
IT20A0006 Lanche di Azzanello;
IT20A0007 Bosco della Marisca;
IT20A0015 Bosco Ronchetti;
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
IT20A0018 Cave Danesi;
IT20A0020 Gabbioneta;
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

6. il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, sia consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:

IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
IT2010005 Monte Martica;
IT2010008 Lago di Comabbio;
IT2010015 Palude Bruschera;
IT2010016 Val Veddasca
IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
IT2010019 Monti della Valcuvia;
IT2010021 Sabbie d'Oro;
IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
IT2020009 Valle del Dosso;
IT2030001 Grigna Settentrionale;
IT2030003 Monte Barro;
IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
IT2060004 Alta Val di Scalve;



Regione Lombardia

IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
IT2060007 Valle Asinina;
IT2060008 Valle Parina;
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
IT2070011 Torbiera La Goia;
IT2070012 Torbiere di Val Braone;
IT2070017 Valli di San Antonio;
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
IT2070022 Corno della Marogna;
IT2070302 Val Caffaro;
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
IT2080003 Garzaia della Verminesca;
IT2080005 Garzaia della Rinalda;
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
IT2080008 Boschetto di Scaldasole;
IT2080010 Garzaia di Sartirana;
IT2080011 Abbazia Acqualunga;
IT2080015 San Massimo;
IT2080016 Boschi del Vignolo;
IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
IT2090003 Bosco del Mortone;
IT2090007 Lanca di Soltarico;
IT2090009 Morta di Bertónico;
IT2090011 Bosco Valentino;
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
IT20A0006 Lanche di Azzanello;
IT20A0007 Bosco della Marisca;
IT20A0015 Bosco Ronchetti;
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
IT20A0018 Cave Danesi;
IT20A0020 Gabbioneta;
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

7. nel sito IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva dovrà comunque essere escluso il prelievo dei Passeriformi da appostamento fisso in caso di copertura nevosa del terreno;
8. sia prevista la chiusura del prelievo della cesena in tutte le ZPS, laddove



Regione Lombardia

consentito dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2026;

9. non sia permesso il posticipo della chiusura del prelievo al 9 febbraio a colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia nelle ZPS sotto elencate:
 - IT2080017 Garzaia di Porta Chiossa;
 - IT2080018 Garzaia della Carola;
 - IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
 - IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
 - IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;
10. sia previsto il divieto di abbattimento di moretta nelle seguenti ZSC:
 - IT2010008 Lago di Comabbio
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa
 - IT2010010 Brughiera del Vigano
 - IT2010011 Paludi di Arsago
 - IT2010012 Brughiera del Dosso
 - IT2010013 Ansa di Castelnovate
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
 - IT2050005 Boschi della Fagiana
 - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino
 - IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa
 - IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano
 - IT2080015 San Massimo
 - IT2080016 Boschi del Vignolo
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza
 - IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20B0016 Ostiglia;
11. sia previsto l'inizio del prelievo di quaglia in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, laddove consentito dalla normativa vigente, a partire dal 1° ottobre 2025:
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2090007 Lanca di Soltarico;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;



Regione Lombardia

- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
IT20A0018 Cave Danesi;
IT20A0020 Gabbioneta;
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
12. sia prevista la chiusura del prelievo del tordo sassello in tutte le ZPS e nelle ZSC sotto indicate, laddove consentito dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2026:
- IT2030003 Monte Barro;
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
IT2070017 Valli di San Antonio;
IT2080010 Garzaia di Sartirana;
IT2080015 San Massimo;
IT2080016 Boschi del Vignolo;
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
IT20A0006 Lanche di Azzanello;
IT20A0007 Bosco della Marisca;
IT20A0015 Bosco Ronchetti;
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
IT20A0018 Cave Danesi;
IT20A0020 Gabbioneta;
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
13. in tutte le ZPS ricadenti, anche solo in parte, nelle province di Bergamo e Brescia, laddove l'attività venatoria è comunque permessa dalla normativa vigente, non siano consentite giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso al tordo sassello nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025;
14. sia previsto il divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età, laddove permesso dalla normativa vigente, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate e fatte salve, ove presenti, maggiori limitazioni temporali già previste dalle Disposizioni integrative dei diversi territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse Province:
- IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
IT2010005 Monte Martica;
IT2010015 Palude Bruschera;



Regione Lombardia

IT2010016 Val Veddasca;
IT2010021 Sabbie d'Oro;
IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
IT2020009 Valle del Dosso;
IT2030001 Grigna Settentrionale;
IT2030003 Monte Barro;
IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
IT2060004 Alta Val di Scalve;
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
IT2060007 Valle Asinina;
IT2060008 Valle Parina;
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
IT2070011 Torbiera La Goia;
IT2070012 Torbiere di Val Braone;
IT2070017 Valli di San Antonio;
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
IT2070022 Corno della Marogna;
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
IT2080011 Abbazia Acqualunga;
IT2080015 San Massimo;
IT2080016 Boschi del Vignolo;
IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
IT20A0006 Lanche di Azzanello;
IT20A0007 Bosco della Marisca;
IT20A0015 Bosco Ronchetti;
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
IT20A0018 Cave Danesi;
IT20A0020 Gabbioneta;

15. per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma, come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 sia previsto che:
non è consentita la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento



Regione Lombardia

e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti.

Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto stabilito dalle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 generali e/o sito-specifiche e non sostituiscono le prescrizioni più stringenti date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali e/o nelle Valutazioni di Incidenza relative a programmi/piani/interventi/attività di carattere faunistico-venatorio, ma sono da considerarsi aggiuntive.

- b) Di stabilire che la validità della presente Valutazione di Incidenza e delle relative prescrizioni, da riferirsi alla documentazione agli atti, coincida con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale (2025-2026).
- c) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sistema informativo SIVIC all'indirizzo www.sivic.servizirl.it.
- d) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati.
- e) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

La Dirigente
MONICA PEGGION

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.